Collegio di Milano, 13 settembre 2010, n.926

Categoria Massima: Centrale Rischi

Parole chiave: Assicurazione, Centrale dei rischi, Indennizzo assicurativo, Obbligo dell'assicurato, Segnalazioni

Nel caso in cui l'assicurazione sia stata stipulata dalla mutuataria per conto dell'intermediario che l'aveva richiesta a garanzia del suo credito per il mutuo a lei concesso, l'intermediario in qualità di assicurato ha il dovere di adoperarsi per ottenere dall'assicuratore il pagamento dell'indennizzo assicurativo. Il pagamento dell'indennizzo, infatti, è destinato a compensarsi con il debito del contraente, per cui l'esercizio del corrispondente diritto da parte dell'assicurato costituisce un dovere nei confronti del contraente, dalla cui inosservanza può derivare, nel rapporto interno, la liberazione del contraente dall'obbligazione a suo carico secondo le comuni regole dell'inadempimento contrattuale. Ne consegue che l'intermediario, beneficiario di un'assicurazione stipulata a suo favore dal cliente, il quale dopo che sia intervenuto un provvedimento giudiziario che disponga la sospensione degli addebiti a carico del cliente, segnali quest'ultimo alla Centrale Rischi per il ritardo nell'adempimento, si rende colpevole di un comportamento illegittimo, al quale è tenuto a porre rimedio.

Testo sentenza:

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- Prof. Avv. Antonio Gambaro (Presidente)
- Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi (Membro designato dalla Banca d'Italia)
- Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla (Membro designato dalla Banca d'Italia)
- Dott. Mario Purcaro (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario - Estensore)
- Avv. Franco Estrangeros (Membro designato da Confindustria, di concerto con

Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato)

nella seduta del 29 giugno 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica

FATTO

La ricorrente aveva stipulato in data 9 gennaio 2003 un mutuo con l'intermediario per l'acquisto della prima casa.

Il finanziamento veniva garantito mediante un contratto di assicurazione per conto dell'intermediario il quale aveva acceso ipoteca sull'immobile della ricorrente. L'8 gennaio 2006 l'immobile acquistato dalla ricorrente veniva completamente distrutto da un incendio causato dal surriscaldamento della canna fumaria dell'appartamento sottostante.

Con provvedimento giudiziale ex art. 700 c.p.c. il 6 marzo 2006 la ricorrente otteneva dal Tribunale la sospensione dell'addebito delle rate del mutuo. Nonostante ciò la banca segnalava, da giugno e da settembre 2006, alla Centrale Rischi il finanziamento concesso alla ricorrente tra i crediti scaduti rispettivamente da più di 90 e da più di 180 giorni, provocando alla cliente un danno consistente nella difficoltà di ottenere credito a lei necessario per la sua attività imprenditoriale. In data 21-12-2009 la ricorrente inoltrava un reclamo all'intermediario convenuto lamentando che avesse effettuato una indebita segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, che le aveva causato notevoli danni essendo lei una imprenditrice. Di tale danno la ricorrente chiedeva il risarcimento, oltre alla cancellazione della segnalazione.

L'intermediario non rispondeva al reclamo e la reclamante era costretta a rivolgersi a questo Arbitro al quale chiedeva l'affermazione della illegittimità della segnalazione fatta dalla banca alla Centrale Rischi e del conseguente obbligo dell'intermediario di risarcirle il danno che le aveva cagionato.

Replicava l'intermediario nelle sue controdeduzioni eccependo pregiudizialmente la irricevibilità del ricorso in quanto i presupposti sui quali si fonda la domanda risalgono ad epoca

anteriore al 1° gennaio 2007, data dalla quale inizia a decorrere la competenza dell'ABF a conoscere delle controversie a tale organo devolute. Nel merito faceva rilevare che, mentre le segnalazioni fatte alla Centrale Rischi risalivano all'anno 2006, soltanto con lettera del 21.12.2009 la ricorrente aveva eccepito la loro illegittimità, senza tener conto che la segnalazione era avvenuta per la sua persistente inadempienza alla quale non aveva posto rimedio alcuno l'assicuratore. Aggiungeva l'intermediario che la prova del danno non era stata data dalla ricorrente la quale, peraltro era stata segnalata anche da altro intermediario, cosa che dimostra come le difficoltà finanziarie della ricorrente non siano derivate dalla segnalazione della controdeducente.

DIRITTO

In ordine all'eccezione pregiudiziale sollevata dall'intermediario il Collegio osserva che la controversia che ha per oggetto un comportamento dell'intermediario iniziato prima del 1 gennaio 2007, che si protrae oltre tale data, rientra nella competenza *rationetemporis*di questo Arbitro in quanto tende a regolare una situazione ancora in atto. Nel merito, la vicenda sottoposta alla cognizione di questo Arbitro deve farsi risalire al non corretto comportamento dell'intermediario nella gestione dei diritti che erano stati costituiti per suo conto mediante il contratto di assicurazione stipulato dalla ricorrente. Poiché l'assicurazione era stata stipulata dalla mutuataria per conto dell'intermediario che l'aveva richiesta a garanzia del suo credito per il mutuo a lei concesso, l'intermediario in qualità di assicurato aveva il dovere di adoperarsi per ottenere dall'assicuratore il pagamento dell'indennizzo assicurativo.

Invece l'intermediario, pur avendo ricevuto notizia del sinistro che aveva colpito l'immobile della cliente che garantiva il suo credito per il mutuo erogato, non risulta che ne abbia fatto denuncia all'assicuratore, né che si sia adoperato per riscuotere l'indennizzo. Dalla documentazione prodotta, infatti, si evince che è stata la ricorrente – pur non essendo legittimata – a convenire l'assicuratore nel giudizio ex 700 c.p.c. instaurato nei confronti dell'intermediario per ottenere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo, e soltanto nella successiva fase di merito del procedimento l'intermediario ha proposto la domanda (neanche molto chiara) nei confronti dell'assicuratore. Il principio di correttezza che deve presiedere allo svolgimento dei rapporti contrattuali richiedeva che l'intermediario sospendesse l'addebito delle rate di mutuo a carico della cliente ed esercitasse il diritto all'indennizzo da quest'ultima costituito per suo conto, considerando il debito della mutuataria sottoposto alla condizione del buon esito della

domanda proposta nei confronti dell'assicuratore.

In tale ordine di ragioni si è espresso sostanzialmente il Tribunale, al quale la ricorrente si era rivolta, sospendendo la riscossione o l'addebito dei canoni di mutuo. Il pagamento dell'indennizzo, infatti, per patto espresso o per volontà della legge che regola il rapporto interno è destinato a compensarsi con il debito del contraente, per cui l'esercizio del corrispondente diritto da parte dell'assicurato costituisce un dovere nei confronti del contraente, dalla cui inosservanza può derivare, nel rapporto interno, la liberazione del contraente dall'obbligazione a suo carico secondo le comuni regole dell'inadempimento contrattuale.

Per tutte le ragioni esposte l'intermediario avrebbe dovuto astenersi dal segnalare, dal giugno 2006 la morosità della cliente alla Centrale Rischi, tenuto conto che la sospensione degli addebiti era stata disposta dal Tribunale fin dal 6 marzo 2006, proprio in base alla considerazione che il debito per il mutuo era presidiato da una valida assicurazione.

In conclusione l'intermediario, beneficiario di un'assicurazione stipulata a suo favore dal cliente, il quale dopo che è intervenuto un provvedimento giudiziario che dispone la sospensione degli addebiti a carico del cliente, segnala quest'ultimo alla Centrale Rischi per il ritardo nell'adempimento, si rende colpevole di un comportamento illegittimo, al quale è tenuto a porre rimedio.

In tali limiti deve essere accolto il ricorso. Non può, invece, essere accolta la richiesta di risarcimento dei danni, in quanto non provati.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rettifichi lesegnalazioni prodotte alla Centrale Rischi successivamente al provvedimento d'urgenza del Tribunale, eliminando l'indicazione della qualifica di "scaduto" per l'esposizione della ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Antonio Gambaro